

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN **(2012/2013)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 5 Luglio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(586) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE APREA (Calciatore tesserato per la Società Calcio Lecco 1912 Spa), SALVATORE CAVALIERE (Dirigente accompagnatore della Società Savona 1907 FBC Spa), GIOVANNI GANDIN (Dirigente accompagnatore della Società Calcio Lecco 1912 Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa e SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 8844/1049 pf 11-12 SP/AM/ma del 7.6.2012).

Con atto del 7.6.2012, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Giuseppe Aprea, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per avere, nel corso della gara Savona – Lecco del 29.4.2012, e precisamente dal 18° del secondo tempo, tenuto una condotta preordinata e palesamente antisportiva e simulatoria, contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità specificamente funzionale a ritardare la ripresa del gioco, al fine di procrastinare il termine finale dell'incontro, così eludendo il principio della contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza e l'esito degli ulteriori incontri ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica;
- il Sig. Salvatore Cavaliere, dirigente accompagnatore della Società Savona Calcio, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in quanto soggetto federalmente ed organicamente rappresentante la Società di appartenenza nell'ambito dell'incontro Savona – Lecco del 29.4.2012, ex art. 66, comma 4, NOIF, consentiva e, comunque, non impediva che i calciatori della propria squadra ritardassero deliberatamente il rientro in campo per il secondo tempo, così eludendo il principio di contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza dell'esito dell'incontro ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica così permettendo al Lecco di segnare al 90' il goal della vittoria;
- il Sig. Giovanni Gandin, dirigente accompagnatore della Società Lecco Calcio, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in quanto soggetto federalmente ed organicamente rappresentante la Società di appartenenza nell'ambito dell'incontro Savona – Lecco del 29.4.2012, ex art. 66, comma 4, NOIF, consentiva e, comunque, non impediva che i calciatori della propria squadra ritardassero deliberatamente il rientro in campo per il secondo tempo, così eludendo il principio di contestualità degli eventi e favorendo la preventiva conoscenza dell'esito dell'incontro ove era impegnata la consorella Montichiari con medesimi obiettivi di classifica così ottenendo che il Lecco segnasse al 90' il goal della vittoria;

- la Società FBC Savona 1907 Spa per la violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al proprio dirigente;
- la Società Calcio Lecco 1912 Spa per la violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al proprio calciatore ed al proprio dirigente.

Alla riunione del 5.7.2012, oltre alla Procura federale ed ai deferiti era presente anche la Società Montichiari la quale ha chiesto di essere ammessa a partecipare al dibattimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 7, CGS, asserendo di essere portatrice di interessi di cui all'art. 33, comma 3, CGS.

La Commissione ha respinto la richiesta della Montichiari di partecipare al dibattimento per carenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 41, comma 7, CGS, tenuto conto che oggetto del deferimento di che trattasi è la esclusiva violazione dell'art. 1 CGS e non dell'art. 7 CGS.

Disposto il prosieguo, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento richiedendo applicarsi la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) ciascuno ai Sigg.ri Cavaliere e Gandin, della squalifica per mesi 8 (otto) al Sig. Aprea e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuna alla Savona Calcio ed alla Lecco Calcio.

I deferiti, che hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, hanno respinto gli addebiti, contestandone *in nuce* la fondatezza, ed hanno comunque chiesto l'ammissione della ripresa televisiva depositata.

La Commissione ha respinto la richiesta istruttoria in quanto la facoltà di utilizzare riprese televisive o altri filmati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, è legata a ben specifici presupposti non ricorrenti nel caso di che trattasi, ferma la preliminare considerazione che il mezzo di prova non offre piena garanzia tecnica e documentale quanto alla sua formazione e provenienza.

Venendo al merito, la vicenda trae origine dall'esposto con il quale il Presidente del Montichiari, Società contestualmente impegnata nella gara con la Bellaria, ha denunciato l'esistenza di una situazione illecita verificatasi nel corso della partita Savona – Lecco consistita in presunte attività finalizzate all'alterazione della regolarità della stessa. L'esponente ha sostenuto che il ritardo accumulatosi nel corso della gara, terminata in notevole ritardo rispetto alle altre dello stesso girone, avesse consentito l'acquisizione della notizia del risultato finale della partita tra il Bellaria ed il Montichiari da parte dell'entourage del Savona e del Lecco, così consentendo a quest'ultimo di raggiungere la vittoria nei minuti finali. Tale situazione, da inquadrare nell'ambito del rischio retrocessione e dei play out che alcune delle squadre coinvolte (non solo le due deferite) sarebbero state chiamate a giocare, integrerebbe, anche secondo la Procura federale, un illecito ai limiti di quello, ben più grave, previsto dall'art. 7 CGS del quale però non è stata raggiunta la piena prova, come è stato sottolineato nell'atto di deferimento.

A sostegno dell'incolpazione sono stati indicati alcuni elementi quali il ritardato inizio del secondo tempo della partita Savona – Lecco, un infortunio subito dal portiere del Lecco – ritenuto frutto di una condotta simulatoria – che avrebbe fatto accumulare ulteriore ritardo, la presenza di tesserati di entrambe le squadre deferite nell'impianto nel quale si stava disputando la gara Bellaria – Montichiari, l'esultanza dei tesserati del Savona – in coincidenza con il risultato finale della partita predetta – quando l'andamento di quella che

stavano disputando non ne poteva costituire motivo, la ritenuta sostanziale rinuncia al gioco a seguito del goal segnato dal Lecco e, infine, le manifestazioni di contentezza sempre dei tesserati del Savona al termine del proprio incontro non giustificate dal risultato finale che li vedeva sconfitti.

È bene chiarire che i fatti che hanno portato al ritardato inizio del secondo tempo, pacificamente ammessi, sono stati già sanzionati dal GS, per cui, relativamente a tale aspetto, le due Società non potranno essere chiamate nuovamente a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili ai rispettivi dirigenti accompagnatori, in ragione del principio del *ne bis in idem*.

Per il resto, il deferimento può ritenersi fondato solo in relazione alla responsabilità dei Sigg.ri Cavaliere e Gandin ai quali, ai sensi dell'art. 66 NOIF, è ascrivibile il ritardo delle rispettive squadre nel mettersi a disposizione del Direttore di Gara, che aveva più volte sollecitato l'inizio del secondo tempo.

Gli indizi raccolti non rivestono quelle caratteristiche di precisione, concordanza e gravità tale da ipotizzare il concretizzarsi della violazione dell'art. 1 CGS che, nel procedimento di che trattasi, seppur "affievolita" rispetto all'art. 7 CGS, in esso deve trovare il suo presupposto fattuale in ragione della specificità dei capi di incolpazione.

Ebbene, la stessa Procura federale ritiene, giustamente, non raggiunta la prova di un accordo finalizzato all'alterazione dello svolgimento della gara, ancorché sembri emergere una sorta di comunione di intenti, raggiunta tacitamente nel corso della stessa, finalizzata a sfalsare temporalmente l'incontro e, quindi, a regolarsi di conseguenza alla conoscenza del risultato di quello tra Bellaria e Montichiari.

Tale ricostruzione, per quanto suggestiva, risulta sfornita di prova anche quanto alla contestata violazione dell'art. 1 CGS. Non è infatti sostenibile che il solo Aprea, portiere del Lecco, che avrebbe accusato un infortunio sulla cui idoneità a determinare il prolungato intervento dei soccorsi vengono espressi forti dubbi, abbia determinato la situazione di irregolarità contestatagli, tenuto conto che il Lecco aveva necessità di vincere la partita con il Savona. Per converso, e ciò avrebbe dovuto determinare il coinvolgimento disciplinare di tutti coloro che hanno partecipato alla gara a prescindere dal ritenuto concretizzarsi della situazione dell'art. 7 CGS, si sono verificate altre situazioni, quali ad esempio alcune chiarissime occasioni da goal mal sfruttate dal Savona, che, solo con una certa forzatura, avrebbero potuto determinare sospetti ma che, a ben vedere, sono state frutto di errori che frequentemente si vedono sui campi di gioco a qualsiasi livello.

È difficile sostenere che i comportamenti contestati fossero effettivamente preordinati ed abbiano effettivamente determinato il raggiungimento di un risultato utile per il Lecco, soprattutto tenuto conto che gli stessi sono soggetti a troppe incognite e variabili quali, ad esempio, il numero di squadre estranee alle deferite che, nel corso delle ultime due giornate di campionato, avrebbero potuto determinare il vantaggio del Lecco, o ancora il contributo, in termini di risultati, che tutte avrebbero potuto dare nel senso specificato, seppur in maniera del tutto occasionale, e, comunque, in assenza dell'elemento psicologico richiesto anche dall'art. 1 CGS.

Né possono indurre ad una valutazione diversa gli elementi fondanti il dubbio sulla natura simulatoria dell'infortunio occorso al Sig. Aprea, che invece tale deve essere considerato, non essendo stato provato che il deferito abbia esaudito una precisa richiesta fattagli in tal senso né che detto infortunio non si fosse verificato né che, una volta verificatosi,

impedisce al tesserato di giocare, né, infine, che lo stesso si sia posto quale causa esclusiva e determinante il vantaggio del Lecco nel senso prospettato dalla Procura.

Allo stesso modo, non è indicativa di un illecito né la presenza di tesserati di entrambe le compagini alla partita Bellaria – Montichiari né la comunicazione dagli stessi eventualmente effettuata del risultato. Ciò anche in ragione di quanto dichiarato dall'allenatore del Savona circa le informazioni provenienti dagli spalti. Sta di fatto che una situazione analoga potrebbe verificarsi anche negli impianti nei quali sono presenti tabelloni che aggiornano sui risultati degli altri campi.

Parimenti, la stessa esultanza manifestata dai calciatori e dalla panchina del Savona – una volta conosciuto il risultato finale della gara tra il Bellaria ed il Montichiari – tanto quando la gara con il Lecco era ancora in svolgimento in una situazione di pareggio quanto al termine della stessa, ormai persa, è logicamente spiegabile con la naturale emotività legata alla consapevolezza di aver raggiunto la certezza della permanenza nella serie, ancorché a discapito di altre squadre, che potrebbe aver determinato un naturale calo di concentrazione. È chiaro, però, che, per attribuire una valenza illecita a tali meccanismi, si sarebbe dovuta fornire almeno la prova che gli stessi costituissero il riflesso di un accordo esplicito e preventivo tra tutti i componenti delle due squadre o, per lo meno, del Savona, ferma restando l'impossibilità anche solo di presumere l'esistenza di uno tacito raggiunto in corsa, ma comunque del nesso tra gli stessi e l'alterazione.

In conclusione, non potendosi ritenere raggiunta la prova della violazione dell'art. 1 CGS, il deferimento potrà essere accolto solo parzialmente nel senso già specificato.

P.Q.M.

Infligge ai Sigg.ri Salvatore Cavaliere e Giovanni Gandin la inibizione per mesi 5 (cinque) ciascuno. Proscioglie il Sig. Aprea e le Società Savona e Lecco.

(464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BISCEGLIA (già assistente arbitrale della Sezione AIA di Crotone), MARIO SPINELLI (ancorché non tesserato ha svolto e svolge attività rilevante ai fini dell'Ordinamento federale ai sensi dell'art. 1, comma 1 CGS), PIETRO LIBERTI (Agente di calciatori), ROBERTO BAGALINI (Arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Fermo) • (nota n. 7481/314 pf 10-11 SP/AM/ma del 23.4.2012).

Con provvedimento del 23 aprile 2012 (protocollo n. 7481/314pf10-11/SP/AM/ma), il Procuratore federale e il Procuratore federale Vicario hanno deferito (si precisa che l'odierno procedimento disciplinare, come meglio descritto in atti, discende dalla riunione, disposta con atto del 24 giugno 2011, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, di due distinti procedimenti di cui al n. 314pf 10/11 e al n. 379pf 10/11), in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, il Sig. Luca Bisceglia, già Assistente arbitrale della Sezione AIA Crotone, il Sig. Mario Spinelli, soggetto non tesserato FIGC, il Sig. Pietro Liberti, Agente di calciatori FIGC, nonché il Sig. Roberto Bagalini, arbitro fuori quadro della Sezione AIA Fermo.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, il deferito Signor Pietro Liberti ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il deferito Signor Pietro Liberti ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“a pena base per il Sig. Pietro Liberti, sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nei termini assegnati, solo il Sig. Bagalini ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione nessuno è comparso per i deferiti, mentre i rappresentanti della Procura federale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

anni 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Luca Bisceglia;

anni 1 (uno) di inibizione a carico del Sig. Roberto Bagalini.

Alcuna richiesta sanzionatoria, invece, è stata formulata nei riguardi del Sig. Spinelli atteso che, in ragione del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento, la relativa posizione è stata stralciata con contestuale remissione degli atti alla Procura federale per quanto di competenza.

Motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le integrali risultanze istruttorie relative al procedimento disciplinare di cui trattasi delineano un quadro generale di riferimento al cui interno le singole posizioni dei soggetti deferiti, pur asseritamente riconducibili, ad avviso della Procura federale (cfr. le “Conclusioni” a pag. 17 e ss. dell'atto di deferimento), a comportamenti sostanzialmente orientati a favorire l'alterazione di risultati di gare ufficiali, e quindi la relativa predeterminazione allo scopo di agevolare l'effettuazione di scommesse sui medesimi, sotto tale specifico profilo devono essere tuttavia distintamente e singolarmente esaminate.

Quanto sopra, tenuto conto del fatto che, in realtà, soltanto nei riguardi del Sig. Bisceglia (e del Sig. Spinelli, ma l'esame della relativa posizione sarà condotto all'esito del perfezionamento della rinnovata notifica dell'atto di deferimento), l'Organo federale inquirente ha puntualmente individuato gli estremi della violazione disciplinare ex art. 1,

comma 1, CGS con riferimento all'art. 7 CGS (illecito sportivo), mentre avuto riguardo al Sig. Bagalini la predetta violazione ex art. 1, comma 1, CGS é stata al medesimo ascritta relativamente ad altre e residuali ipotesi di responsabilità, di fatto avulse dalla fattispecie dell'illecito sportivo e più che altro connesse alla mancata osservanza di precetti regolamentari espressamente previsti e disciplinati dal Regolamento AIA (art. 40, comma 1 e comma 3, lett. g, all'epoca dei fatti vigente), come si dirà meglio nel prosieguo.

► RESPONSABILITA' EX ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 7 CGS

All'esito dell'attività inquirente e alla luce della integrale documentazione acquisita agli atti, nel contesto della fattispecie che ci occupa assume ampia e decisiva rilevanza la posizione del Sig. Bisceglia.

Ora, costituisce dato di fatto incontrovertibile che fu il Sig. Cinquemani (Assistente arbitrale CAN PRO Sezione AIA Palermo) a denunciare, mediante una e-mail inviata in data 30 settembre 2010 al Commissario CAN PRO, Sig. Stefano Farina, le singolari modalità mediante cui, in quello stesso giorno, il Sig. Bisceglia in un primo momento lo aveva contattato per asserite ragioni di lavoro.

Non v'è chi non veda come, da un lato in base ai contenuti degli sms inviati da quest'ultimo, dall'altro in base a quelli ulteriori e più pregnanti sottesi alle telefonate effettuate dal predetto al Sig. Cinquemani, emergano, per la terminologia utilizzata, criptica ma nello stesso tempo significativamente insinuante, nonché per la ferma richiesta di massima cautela che avrebbe dovuto presidiare il colloquio tra gli interlocutori, i contorni di una chiara e inequivocabile iniziativa volta a indurre l'Assistente arbitrale CAN PRO Sezione di Palermo a rendersi parte attiva e collaborativa in un contesto in seno al quale, presumibilmente, gravitavano e operavano personaggi dediti a determinare le condizioni che potessero favorire l'alterazione di risultati di gare ufficiali, sui quali effettuare, evidentemente, scommesse dal sicuro esito vincente.

Invero, da parte ogni considerazione in ordine all'atteggiamento manifestato dal Sig. Bisceglia in sede di audizione personale, si ritiene, ad ogni buon conto, che il comportamento da questi tenuto, la cui portata di certo non é irrilevante, abbia più che altro integrato gli estremi della violazione di quei doveri di lealtà, correttezza e probità da cui ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva deve essere permeato, ma, ragionevolmente, non gli estremi di una violazione disciplinare tale da attingere lo schema giuridico-regolamentare che presidia l'art. 7 CGS, ovvero una fattispecie in relazione al cui perfezionamento, come é noto, occorre la messa in opera di atti ("Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica ..." di cui al comma 1).

Ebbene, avuto riguardo al caso che ci occupa, non emergono affatto elementi attendibili in base ai quali potersi assumere che all'intento, pur ammettendone la sussistenza, abbia fatto seguito una concreta condotta del deferito de quo riferibile alla commissione di un illecito sportivo, e dunque, come tale, punibile.

In breve, é del tutto carente la prova della sussistenza del requisito del "compimento di atti" di cui alla lettera dell'art. 7, comma 1, CGS, e dunque, in applicazione dei principi generali ripetutamente enunciati, anche di recente, dalla giurisprudenza domestica di settore in tema di illecito sportivo, si deve necessariamente concludere per la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio in ordine al fatto che gli atti e i comportamenti tenuti dal

Sig. Bisceglia abbiano superato sia la fase dell'ideazione che quella c.d. preparatoria e che, quindi, si siano tradotti in qualcosa di apprezzabile ed efficiente per il raggiungimento delle finalità perseguite.

In definitiva, se in relazione alla condotta tenuta dal Sig. Bisceglia può ritenersi raggiunta la prova della violazione disciplinare a questi ascritta ex art. 1, comma 1, CGS (norma sanzionatoria a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili - cfr. CU CGF n. 211 del 5 giugno 2008 -), detto riscontro probatorio difetta del tutto rispetto e in funzione di quella ex art. 7, comma 1, CGS.

► RESPONSABILITA' EX ART. 1, COMMA 1, CGS CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40, COMMA 1 E COMMA 3, REGOLAMENTO A.I.A.

Al pari di quanto osservato con riferimento al Sig. Bisceglia, sia pur sotto altri e distinti profili disciplinari, possono ritenersi concretizzate anche le violazioni ascritte al Sig. Bagalini, il quale, nel contesto di un'audizione personale orientata ad ottenere chiarimenti di varia natura (su un episodio relativo al furto della carta di credito commesso in suo danno dal Sig. Bisceglia e su alcune circostanze riconducibili o comunque eventualmente connesse alle contestazioni specificamente mosse nei riguardi di quest'ultimo), tra i tanti, ha inoltre ammesso di non aver segnalato all'AIA (con riferimento alla s.s. 2010/2011), in violazione di quanto prescritto dalla disciplina regolamentare di categoria (sotto il profilo della incompatibilità), di essere fratello di un calciatore professionista (Sig. Stefano Bagalini), e di non aver nemmeno segnalato di essere stato designato per la direzione di gare di campionato tra squadre appartenenti al medesimo girone di quella per la quale era tesserato il fratello.

Ne discende che sotto i predetti profili, come osservato, le responsabilità ascritte al Sig. Bagalini possono ritenersi indubbiamente acclarate, senza che, peraltro, le note difensive prodotte dal deferito si rivelino idonee ad eliderne o a limitarne la rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone nei riguardi del Sig. Pietro Liberti (Agente di calciatori FIGC) la sanzione della sospensione della Licenza per mesi 4 (quattro).

Accoglie il deferimento e irroga, nei riguardi del Sig. Luca Bisceglia, la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), mentre nei riguardi del Sig. Roberto Bagalini, quella della inibizione per anni 1 (uno).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Arturo Perugini, **Presidente F.F.**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 5 Luglio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(607) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANEL DANIEL RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 9134/956pf11-12/SP/seq. del 19.6.2012).

Con atto del 19.6.2012, il Procuratore federale ha deferito il calciatore Stefan Radu, tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5, CGS, per avere – in occasione della gara Lazio – Napoli dell'8.4.2012 – salutato i propri sostenitori con il braccio destro teso ed alzato con le dita della mano serrate.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5, CGS, il Procuratore federale ha deferito altresì la Società SS Lazio spa a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Nei termini previsti gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) al calciatore Radu e di € 30.000,00 (€ trentamila/00) alla Società di appartenenza.

È altresì comparso il difensore del Sig. Radu e della Società Lazio, Avv. Gentile, il quale ha evidenziato, in sintesi, come il suo assistito non abbia conoscenza del significato del gesto per cui è stato oggi deferito e che, comunque, non si trattava di "saluto romano" ma di un semplice saluto col braccio alla curva dello stadio che stava chiamando il giocatore, mentre lo stesso stava rientrando nello spogliatoio dopo aver partecipato prolungatamente ad altri cori. La foto che ritrae il giocatore, secondo la difesa, sarebbe pertanto solo la fissazione di un momento nell'arco di un gesto più articolato, motivo per il quale ha richiesto il proscioglimento del calciatore Radu e, per l'effetto, della stessa Società Lazio.

La vicenda trae origine dalla foto, presente su numerosi quotidiani, nella quale il deferito veniva in effetti ritratto nella tipica posa di chi stava salutando con il braccio teso e le dita della mano serrate. Il Sig. Radu, nel corso dell'audizione alla quale è stato sottoposto durante le indagini, ha negato l'effettuazione del gesto, asserendo che lo stesso sarebbe stato parte di un più ampio movimento di saluto con oscillazione del braccio ed ha osservato che la Società, dopo alcuni episodi risalenti nel tempo giudicati da questa Commissione, aveva vietato espressamente l'ingresso di orientamenti e manifestazioni politiche nello spogliatoio.

Infine, a sostegno della propria estraneità ai fatti, ha reso disponibile alla Procura un DVD. Il filmato contenuto in detto supporto informatico, valutato come elemento di prova a carico, non è stato prodotto all'atto della presentazione del deferimento, sebbene da un punto di vista squisitamente probatorio sarebbe risultato estremamente controverso alla luce dell'apporto diametralmente opposto che avrebbe fornito nelle intenzioni delle parti.

Il deferito, difatti, lo avrebbe ritenuto utile per la propria difesa mentre nella relazione del collaboratore della Procura si legge che lo stesso, girato da un tifoso della curva nord, avrebbe ripreso il Sig. Radu compiere per ben tre volte il gesto di che trattasi, ma comunque non fosse di chiarissima qualità, di tal che è lecito presumere anche l'assenza di quelle garanzie tecniche e documentali imposte dall'art. 35 CGS e dei presupposti per il suo utilizzo.

Ecco pertanto che, nel caso di specie, l'unica prova a sostegno del deferimento è data dal fotogramma dal cui esame, in assenza di altri elementi, non può discendere automaticamente la fondatezza dell'incolpazione.

La CDN, nei precedenti richiamati dalla Procura, che di per sé non possono determinare né concorrere a determinare un giudizio di responsabilità degli odierni deferiti, ha

censurato pesantemente l'effettuazione del cosiddetto "saluto romano", che, si badi bene, era stato ammesso come tale dagli allora suoi autori. Lo stesso, chiaramente deprecabile atteso ciò che rievoca e la potenzialità offensiva attuale, è del tutto estraneo al consesso sportivo e dallo stesso deve essere tenuto ben lontano.

Però è altrettanto vero che, nel caso di specie, la condanna di un tale gesto, da un punto di vista disciplinare, non può essere pronunciata sulla sola base di ciò che appare dal fotogramma, strumento rappresentativo di carattere frammentario, che non ne chiarisce l'essenza, ma deve essere frutto di un giudizio di disvalore, sintesi di altri elementi, che nei due precedenti erano costituiti dalle ammissioni esplicite dei deferiti.

La Procura federale fonderebbe invece la responsabilità del Sig. Radu sulla ritenuta non credibilità delle giustificazioni addotte dallo stesso a sua discolpa, alla luce della natura inequivocabile del gesto, per di più, comprovata dal filmato al quale viene fatto più volte riferimento, ma che, lo si ribadisce, non è stato prodotto.

Per tali motivi, questa Commissione è messa nella condizione di dovere decidere sulla sola base del fotogramma, in assenza di altri riscontri obiettivi quali, ad esempio, il referto degli ufficiali di gara o la relazione degli incaricati del controllo della stessa, soggetti preposti alla verifica ed alla conseguente segnalazione di situazioni rilevanti. Tanto più che il tenore delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal deferito, ancorché inverosimili quanto all'ignoranza del significato del gesto e del precedente occorso a Zarate, sono ben lungi dal costituire ammissione degli addebiti e, anche perché ancorate dalla stessa Procura al filmato mancante, sono inidonee a fondare, di per sé, il giudizio di responsabilità richiesto.

Ebbene, è indubbio che detto fotogramma immortalò l'attimo di un gesto ma, decontestualizzandolo dagli eventi nei quali è maturato, non ne chiarisce l'essenza, così da lasciare incompreso se lo stesso abbia avuto natura statica (sulla quale si fonda l'incolpazione) o dinamica (sulla quale si fonda la richiesta di proscioglimento) nel caso in cui facesse parte di un movimento più ampio ed articolato.

Ecco pertanto che, non essendo stata fornita la prova dell'addebito, il deferimento non può essere accolto.

P.Q.M.

Proscioglie il calciatore Stefanel Radu e la Società SS Lazio Spa dagli addebiti loro ascritti.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete